

Edo O...

Riepilogo delle intese raggiunte il 08.07.2003 per il rinnovo dell'Integrativo Aziendale, da sottoporre al vaglio del C.d.A.

(Le intese andranno inserite nel testo dell'integrativo del 1999, provvedendo a ripulire quelle parti che risultino in contrasto o non in armonia con le stesse; inoltre, l'ambizione è quella di giungere alla stesura di un testo unico che abbracci in un unico documento le disposizioni che, ancora in vigore, risultano inserite in precedenti contratti ed intese)

(Intese relative alla parte "comune")

(Sistema informativo e programmazione)

[Handwritten signature]

ACCORDO SUL SEGUENTE TESTO:

Le parti concordano sull'importanza e l'applicazione dell'intero "sistema di informazioni" descritto al punto 5) dell'art.38 del CCNL del 01/12/2000.

Non di meno, le parti evidenziano che la specificità della Fondazione Arena di Verona, che ha nel Festival Areniano la sua indiscussa particolarità annuale, comporta la necessità che il sistema informativo concernente le modalità produttive dell'attività programmata avvenga con cadenza semestrale anticipata.

Pertanto, le parti concordano che il suddetto sistema informativo avvenga con le seguenti cadenze annuali anticipate: entro la fine di novembre di ogni anno per quanto concerne le modalità produttive afferenti il Festival Areniano ed entro la fine del maggio di ogni anno per quanto concerne quelle afferenti l'attività programmata nel restante arco temporale annuo.

Ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante della Fondazione, la Direzione aziendale - al fine di meglio apprezzare eventuali suggerimenti utili provenienti dalle rappresentanze dei lavoratori - farà sì che il sistema informativo in parola avvenga con comunicazione ed approfondimento delle modalità produttive programmate in modo separato per l'area artistica e per l'area tecnico-amministrativa e, in entrambe le sedi informative, con la partecipazione dei responsabili di area e/o attività e/o settore istituiti dalla Direzione stessa.

Interlocutori/destinatari delle informazioni in parola restano le R.S.U. e le OO.SS. territoriali di categoria di cui al richiamato punto 5) dell'art.38 del CCNL del 01/12/2000, con le stesse finalità e con gli stessi poteri ivi previsti.

[Vertical handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures: Pier, M...]

IL SUO...
Nell'ambito della consueta programmazione annuale (costituita da produzioni d'opera, di balletto e concerti sinfonici), sarà comunque garantito l'impegno, per l'Orchestra, in n.25 recite di concerti e l'impegno, per il Coro, in n.20 recite; resta altresì confermato l'impegno del Corpo di Ballo in misura non inferiore al numero dei titoli e delle recite consolidate negli ultimi anni; tutti detti impegni potranno coincidere nei medesimi spettacoli per i vari settori artistici.

Nell'ambito della consueta programmazione annuale riferita al Festival Areniano, saranno garantiti n.50 spettacoli a partire dall'anno 2004 e così per l'intera vigenza del presente accordo.

Per il medesimo arco temporale ed in aggiunta al consueto Palinsesto storico, saranno comunque garantite n.22 manifestazioni collaterali (concerti cameristici-sinfonici, concerti per il Coro e balletti) da tenersi anche presso gli spazi cittadini che saranno messi a disposizione dall'Ammistrazione Comunale.

(Circa il personale "aggiunto")

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Previsione secondo cui osterà al diritto di precedenza nelle assunzioni a termine solo l'inflazione, già passata in giudicato (cioè, non impugnata in termine e/o già definita in sede arbitrale e/o in sede giudiziale), di almeno n.2 provvedimenti disciplinari di gravità pari e/o superiore alla multa nell'ambito dello stesso rapporto stagionale.

Previsione secondo cui la fruizione dei 3 gg. di permesso retribuito previsti al punto 17) della parte comune dell'integrativo del 1999 sia riconosciuta anche al lavoratore aggiunto il cui contratto abbia durata pari ad almeno 3 (anziché 4) mesi e/o pari alla durata del Festival Areniano.

(Ancora sul personale "aggiunto". in particolare circa il completamento degli organici per esigenze stagionali)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Il personale che, per esigenze artistiche, sarà necessario al completamento dell'organico relativo agli spettacoli, sarà assunto con contratto a tempo determinato full-time, sempre che sia chiamato a partecipare ad un'intera produzione per quanto riguarda gli archi temporali extra Areniani ovvero a più di una produzione per quanto concerne il periodo del Festival Areniano.

Quanto al personale a tempo determinato, la Direzione - sentite le OO.SS. - potrà inoltre verificare e decidere quali, tra gli istituti messi a disposizione dalla vigente e/o dalla futura legislazione, risulteranno essere quelli più conformi al reale fabbisogno della fondazione anche in armonia con un necessario contenimento dei costi di gestione. Quest'ultima possibilità viene concessa per consentire il mantenimento numerico degli organici artisticamente necessari, soprattutto per quanto riguarda il personale a tempo determinato inserito nelle graduatorie di anzianità.

(Circa le richieste di far luogo a nuove assunzioni e di verificare gli inquadramenti categoriali)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Ribadite tutte le precedenti richieste avanzate dalle OO.SS. per far luogo al completamento dell'organico funzionale, v'è l'impegno a verificare il reale fabbisogno della Fondazione entro il 31.12. p.v. al fine di far luogo all'eventuale assunzione di n.5 unità a parziale completamento dell'organico funzionale.

Mani U
P. v. e L. P. A.

Altri
Altri

L'impegno a verificare, al più tardi entro il 31.12. p.v., la correttezza dell'attuale inquadramento categoriale sia per i settori tecnici che per quelli amministrativi.

(Circa la problematica relativa al recupero dei lunedì lavorativi che si rendessero necessari a seguito della cessione a terzi degli spazi teatrali)

ACCORDO PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Le parti - dandosi atto che esiste una problematica che, comportante pesanti costi di gestione, attiene all'opportunità di procedere al recupero di giornate non lavorate a mezzo della messa in produzione di spettacoli anche nei giorni di lunedì quale conseguenza della cessione a terzi degli spazi teatrali normalmente in uso alla Fondazione - si impegnano ad esaminare ed a risolvere la problematica in parola anche a mezzo del coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale. In tale contesto, si auspica che Quest'ultima voglia e possa concentrare l'uso dell'Anfiteatro Romano per produzioni musicali diverse dalla lirica in archi temporali esterni a quelli storicamente propri della stagione operistica, magari istituendo - in aggiunta a quest'ultima - vere e proprie nuove stagioni musicali d'interesse pubblico anche internazionale.

(Circa i lavori a turni)

X ACCORDO PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Nel richiamare la norma contrattuale prevista dagli artt. 101 e 108 del vigente CCNL, si precisa che la maggiorazione del 12% spetta altresì a tutto il personale tecnico ed amministrativo, compreso anche per singoli reparti o unità, impiegato in doppia prestazione giornaliera articolata su tre turni:

- al mattino e pomeriggio
- pomeriggio e sera
- mattino e sera.

L'indennità non è computabile ad alcun effetto economico contrattuale e normativo.

L'impiego del personale con diritto alla maggiorazione del lavoro a turni dovrà risultare da disposizioni della Fondazione.

Per quanto concerne il personale tecnico di palcoscenico, la maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno di montaggio del primo allestimento di produzioni liriche o di balletto al Teatro Filarmonico e fino all'ultima recita del Festival Areniano. *indipendentemente dal tipo di opera*

(Circa la prova antepiano)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

Con riguardo alla problematica afferente la sequenza delle prove, la prova antegenerale al pianoforte (prova antepiano) potrà essere programmata senza vincoli, prima o dopo qualsiasi altra prova, fermi restando i limiti orari giornalieri.

(Circa l'intervallo minimo tra le prove)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

L'intervallo minimo tra una prova di regia o d'assieme e una prova antepiano e/o antegenerale e/o generale potrà essere pari a un'ora per un massimo di due volte all'anno.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

(Circa l'eventuale esenzione delle prove durante la giornata di domenica)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

Fatte salve le prove di assieme, gli spettacoli e le prove in regime di spettacoli, nella giornata di domenica potrà - di norma - non essere calendariata la prova di lettura per l'Orchestra e/o di sala per il Coro e/o per il Ballo.

(Circa l'attività all'aperto)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

In caso di avversità atmosferiche, il limite di inizio dell'attività può essere differito non oltre le ore 23.30 (anziché le 23.00).

Nel caso in cui le attività avessero inizio nella mezzora tra le 23.00 e le 23.30 e grazie a ciò si riuscisse a salvare l'incasso della serata, ciascun lavoratore in servizio maturerà di diritto un'indennità (non valida per il computo di alcun altro istituto contrattuale e/o di legge) pari al 50% dell'intera retribuzione giornaliera; resta ovviamente fermo il diritto a percepire la maggiorazione dell'80% per il superamento dei tetti bimestrali, ove maturata dal singolo lavoratore.

Per tutti i dipendenti, la conclusione delle prove ordinarie può avvenire sino alle ore 1.00; relativamente alle prove antepiano, antegenerali, generali e spettacoli, si conferma che la conclusione in regime ordinario dell'attività, prodotta sia in tempo reale che forfetizzato, è fissata alle ore 1.30.

Per quanto concerne l'area tecnico-amministrativa, viene confermata la possibilità che l'intervallo intercorrente dal termine dell'ultima prestazione effettuata sia fissato in 8 ore.

(Circa l'obbligo di mansioni superiori e l'attività formativa)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Si ribadisce che i lavoratori inseriti nell'inquadramento amministrativo o tecnico non potranno rifiutare di essere adibiti allo svolgimento di mansioni superiori, ferma restando la disciplina dell'art.2103 c.c. quanto alla conseguente retribuzione e/o quanto all'eventualità del conseguimento della superiore qualifica in via definitiva; si ribadisce altresì il correlativo obbligo, in capo della Direzione, di fornire a detti lavoratori le istruzioni e/o la formazione necessaria per il corretto espletamento degli eventuali incarichi superiori.

(Circa le trasferte collettive)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE TESTO:

Per le trasferte nazionali, il compenso forfetario viene aggiornato ad € 25,00 per ciascun pasto. Per le trasferte internazionali, viene definito il rimborso forfetario delle spese di vitto nella misura giornaliera sottoindicata:

- a) € 120,00 per le trasferte nei Paesi che hanno adottato l'Euro e per i Paesi della penisola Scandinava;
- b) € 160,00 per le trasferte nei seguenti Paesi: U.S.A., Giappone, Canada, Svizzera, Emirati Arabi e Gran Bretagna;

Manuello

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Elto Oj

c) €.95,00 per le trasferte in tutti gli altri Paesi a basso reddito; in caso di controversia, si farà riferimento alle tabelle ministeriali;
 A partire dall'anno 2005, ciascuno degli importi indicati ai punti da "a)" a "c)" precedenti sarà aumentato in misura pari a €.5,00.

(Circa le riprese televisive)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Specificare che, per riprese e videoregistrazioni, si intendono anche ogni e qualsiasi tipologia di analogo prodotto derivato, quali DVD, etc. .

Inoltre, inserire il seguente testo:

<<Al precipuo fine di favorire la crescita, nell'affermazione della sua immagine nazionale, e la maggior penetrazione, sul mercato internazionale, dell'attività artistica della Fondazione Arena di Verona, si conviene che - quanto alle riprese televisive (nell'estensione sopra precisata) - il compenso per i lavoratori relativo alle riprese in parola venga regolato come sotto indicato, sempre che i lavoratori stessi non vengano impegnati maggiormente e/o esclusivamente ad hoc per le suddette riprese (comprese le registrazioni impiegate per attività promozionali del balletto):

- a) fino ad un massimo di n.3 riprese all'anno, non si farà luogo ad alcun compenso se le riprese stesse verranno effettuate in Verona e/o in occasione di trasferte sul territorio nazionale; oltre tale limite, le parti potranno concordare l'ulteriore esclusione di ogni compenso solo previa presentazione di veri e propri progetti; in mancanza di questi ultimi e/o di accordo per l'esclusione del compenso, le parti concorderanno di volta in volta il compenso in parola;
- b) per le riprese effettuate in occasione di trasferte internazionali, non si farà luogo ad alcun compenso.

(Circa il part-time)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Il lavoro a tempo parziale viene regolato secondo il contenuto del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive eventuali modificazioni.

Con effetto dall'entrata in vigore del presente accordo, si conviene che a fronte dell'eventuale concessione del part-time verticale non potrà corrispondere l'assunzione, in sostituzione, di un elemento a termine.

(Circa il TFR)

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

A partire dal 01.01.2003, i compensi per lavoro straordinario rimarranno computati nella base di calcolo del TFR nella misura del 25% della retribuzione afferente lo stesso lavoro straordinario.

(Circa le ferie)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

MEMORANDUM

T. Z. ...
Mani U
F. de f. h
olivi
A. G.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Celso

Entro fine novembre di ogni anno, sarà data informativa circa il calendario dettagliato, d'intesa con i rappresentanti sindacali di settore, del periodo di ferie del personale dei complessi artistici. In mancanza della predetta informativa, le ferie saranno fruito nei consueti periodi (nel mese di settembre e nel periodo natalizio del mese di dicembre di ogni anno).

Ribadire la validità dell'ultimo comma dell'art.24 della parte comune (i 3 gg. di ferie individuali) chiarendo, però, che - sulla base della vigente legislazione - le ferie vanno fruito entro l'anno e che non possono essere indennizzate/retribuite in via sostitutiva alla loro eventuale mancata fruizione; prevedere altresì che, ricevuta, la richiesta, la Fondazione ha l'obbligo di verificare la maturazione di tali giornate e di avvisare il dipendente qualora la loro fruizione comporti il superamento delle ferie effettivamente maturate.

Prevedere, inoltre, che i Tecnici di laboratorio potranno, fatte salve le esigenze di produzione, gestire il 50% delle ferie loro spettanti nell'arco temporale tra il 15 agosto ed il 15 gennaio di ogni anno e che tutti gli altri Tecnici avranno pari facoltà nel periodo intercorrente tra il termine del Festival Areniano ed il 31 marzo di ogni anno.

(Circa l'attività didattica)

INTESA PER SOSTITUIRE IL VECCHIO TESTO DEL PUNTO 19) CON IL SEGUENTE:

Per lo svolgimento di attività con finalità didattica non è prevista la corresponsione dell'indennità sinfonica.

Al personale artistico che, accettando la richiesta della Direzione, intervenga nelle attività didattiche in qualità di solista e/o facente parte di un gruppo, sia per eseguire parti musicali, corali o coreografiche e sia per intrattenere le scolaresche con spiegazioni tecniche e/o teoriche, sarà riconosciuto un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna prestazione effettuata.

(Circa il nuovo D.L.vo 66/2003)

INTESA PER INSERIRE I SEGUENTI CONCETTI:

Con riferimento agli articoli 4 ("Durata massima dell'orario di lavoro") e 5 ("Lavoro straordinario") del D.L.vo n.66/2003 ed a fronte della inevitabile intensificazione dei carichi di lavoro connessi alla particolarità dell'allestimento produttivo, del montaggio e smontaggio giornaliero delle scenografie, della concentrazione delle prove e degli spettacoli relativi al Festival Areniano, il tutto tenuto altresì conto della eterodeterminazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della concessione d'uso degli spazi Areniani, si conviene che - con ammissibile deroga a quanto previsto dal Decreto L.vo sopra indicato - la durata media dell'orario di lavoro, di 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, verrà calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi individuato nell'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno; ai sensi della prima parte del 3° comma dell'art.5 del suddetto D.L.vo, il tetto massimo di lavoro straordinario viene fissato in n.368 ore annue.

Quanto al disposto di cui all'art.7 ("Riposo giornaliero") del D.L.vo 66/2003, le parti si danno reciprocamente atto che - nell'organizzazione storica del lavoro della Fondazione - può capitare che il riposo di 11 ore ogni 24 non avvenga in modo consecutivo e che, tuttavia, in tali casi le attività espletate dai lavoratori sono caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

Alcanta

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Cledo

peraltro, giusto il disposto dell'art.17 del medesimo D.L.vo, le parti concordano quanto segue: in attesa che lo stipulando rinnovo del CCNL e/o nuove ulteriori intese nazionali abbiano a prevederla, da subito si conviene la possibilità di derogare alla suddetta consecutività del riposo pari ad 11 ore ogni 24 su richiesta dei singoli lavoratori.

Quanto al disposto di cui all'art.13 ("Durata del lavoro notturno") del D.L.vo 66/2003, le parti convengono che, in attesa di conforme disciplina da parte del CCNL, il limite delle 8 ore vada riferito al periodo maggio-agosto di ogni anno, stante la particolarità della concentrazione temporale estiva della Stagione Lirica nel teatro all'aperto.

(Circa i permessi artistici)

Si richiama l'accordo interconfederale del 23/07/1993.

(Intese circa i "Maestri collaboratori")

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.5):

Sostituire il testo della 1^ allinea con il seguente testo:

<< - in un minimo di 2 ore, quando una delle due prestazioni è relativa ad uno spettacolo;>>

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.6):

Sostituire il testo del 1° comma con il seguente testo

<<Le prestazioni antimeridiane inizieranno non prima delle ore 09,30 ad eccezione delle audizioni e dell'attività svolta dal Maestro alle luci.>>

(Intese circa i "Professori d'orchestra")

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.1):

Prevedere che l'orario giornaliero di lavoro dei Professori d'orchestra è individuale ed articolato in prestazioni il cui numero, calcolato su base bimestrale, viene fissato in:

70 per il 4° livello;

68 per il 4°+M (Parti reali);

66 per il 3°-livello;

44 per il 1° ed il 2° livello (Prime Parti).

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 2.2):

Eliminare il 2° comma, in modo da lasciare il compenso sempre pari al 100%

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 2.3):

All'ultimo comma, eliminare le diverse fasce ed individuare un'unica fascia con compenso <<pari ad €.350,00.>>

INTESA PER SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE IL TESTO DEL PUNTO 2.14):

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Organizzazione del lavoro dell'Orchestra

- a) Sulla base della programmazione deliberata dalla Fondazione, su indicazione della Direzione, l'Archivio Musicale provvederà ad acquisire con tempestività tutti i materiali musicali concernenti le diverse produzioni (opere, balletti, concerti) inserite nel cartellone. Nei limiti del possibile, il materiale verrà messo a disposizione dei professori d'orchestra con notevole anticipo rispetto all'inizio delle prove.
- b) Dall'analisi degli spartiti, l'Archivio provvederà a redigere distinte degli organici dell'Orchestra ed a trasmetterne copia alla Direzione.
- c) La Direzione, preso atto degli organici indicati, ne verifica la congruità - e laddove ritenuto necessario - attiva il confronto con i Direttori individuati per i diversi spettacoli, al fine di perseguire la completezza del lavoro progettuale.
- d) Configurato un dimensionamento definitivo sul piano numerico di tutti gli organici dell'Orchestra e della Banda previsti in ciascun spettacolo, la Direzione attiverà le seguenti procedure relative al bimestre in esame:
- Consultazione delle Spalle per la verifica delle ore di lettura da prevedere in ciascuna produzione;
 - individuazione e determinazione degli organici nominativi di ogni fila, concordati con le Prime Parti;
 - Compilazione e pubblicazione delle liste nominative di tutti i Professori che verranno impegnati in ogni singola produzione, rendendo successivamente ufficiali gli elenchi.
- f) Nel caso in cui uno strumentista non "abbia parte" nella produzione rispetto al proprio ruolo ed agli "obblighi" eventualmente previsti contrattualmente, potrà essere considerato "esentato" dagli obblighi di cui al successivo punto "g" per il periodo temporale successivo all'ultima prova dello spettacolo in essere.
- g) Nel caso in cui l'organico predeterminato sia inferiore rispetto alle risorse disponibili, i Professori in esubero saranno considerati "a disposizione"; nel caso in cui "a disposizione" risulti più di un Professore d'Orchestra appartenente alla stessa "sezione di strumenti", verrà definito dalla Direzione l'ordine di chiamata in sostituzione dei dipendenti che dovranno attenersi alle norme di cui al successivo punto h), seconda allinea, fatte salve le diverse indicazioni dei capi fila.
- h) Il Professore d'Orchestra "a disposizione" che non prende parte ad uno spettacolo, è tenuto al rispetto delle seguenti norme:
- un costante aggiornamento sugli sviluppi della preparazione che deve peraltro essere mantenuta individualmente idonea sul piano artistico;
 - l'obbligo, a garantire la propria reperibilità ogni qualvolta si renda necessario.

In caso di contravvenzione a quanto sopra, il Professore d'Orchestra incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dagli appositi regolamenti.

- i) Le prestazioni di ciascun bimestre saranno equamente distribuite tra le Prime Parti in servizio, nel rispetto dei tetti contrattualmente previsti. In tale ambito, le Prime Parti medesime,

Luigi Di Pietro

Attilio
 Olivieri

Luigi Di Pietro

Luigi Di Pietro

Luigi Di Pietro

dovranno informare la Direzione in merito a necessità artistiche che determinino modifiche all'organizzazione del lavoro predeterminata anche in relazione alle titolarità degli spettacoli.

l) Il Professore d'Orchestra normalmente impegnato in una produzione è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, a darne tempestiva comunicazione all'Ispettore con un anticipo che consenta la sua sostituzione rispetto all'inizio della prestazione. Tale procedura s'intende obbligata e non surrogabile da altre iniziative di natura diversa cui attenersi in caso di assenza dal lavoro. In caso di mancato rispetto di tale regola, il dipendente incorrerà nelle sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare della Fondazione.

m) Il Professore d'Orchestra è altresì tenuto ad informare con tempestività la Fondazione, tramite l'ispettore, circa la propria residenza, domicilio, recapito transitorio o quant'altro utile a mantenere aggiornati e funzionali i collegamenti tra dipendente ed Azienda sede dell'attività.

(Intese circa gli "Artisti del Coro")

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.2):

Con riguardo al Teatro all'aperto, prevedere l'inizio delle prove di scena a partire dalle ore 19,00 per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.10):

Inserire il seguente concetto:

<<le prove di assieme in sala si articoleranno sul seguente alternativo orario: due prestazioni della durata di ore 1.45 ciascuna, oppure una prestazione unica di 3 ore.>>

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.11):

Circa le prove di scena, sostituire il contenuto della lettera "a)" con la seguente espressione:

<< a) prova in scena o regia della durata massima di 2 ore e mezza (con una pausa di 15 minuti)>>

INTESA PER SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE IL TESTO DEL PUNTO 2.18):

Si conviene di costituire un "Coro Polifonico e Solisti del Coro" composto da personale stabile, sulla base e nel rispetto dei seguenti criteri:

- composizione di un massimo di 23 elementi che avranno l'obbligo di eseguire le "particine", nonché qualsiasi prestazione speciale al di fuori degli obblighi di categoria, il tutto senza diritto ad alcun ulteriore e/o accessorio compenso;
- l'ammissione avverrà attraverso la procedura del concorso interno, con la presenza di commissari esterni;
- l'inquadramento, dopo il periodo di prova di quattro mesi, sarà quello corrispondente al 4° livello della scala parametrica Area Artistica del C.C.N.L.
- l'ammissione al 4° livello avverrà anche nel caso di non raggiungimento dell'organico previsto, purché ottenuta l'idoneità nel concorso interno.

Si conviene che, con il compimento del 14° anno di anzianità di servizio presso la Fondazione Arena di Verona, l'Artista del Coro matura di diritto l'inquadramento nel 4° livello con obbligo di

legha

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



eseguire "particine" da solista senza diritto ad alcun ulteriore compenso; l'obbligo di eseguire le suddette "particine" sarà impartito a discrezione del Direttore del Coro; coloro i quali avessero già compiuto il 14° anno di servizio presso la Fondazione saranno inquadrati nel 4° livello a far data dal 01.07.2003.

(Intese circa "il Corpo di Ballo")

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

Considerato l'innalzamento legislativo dell'età pensionabile dei ballerini e tersicorei, si conviene che, nel caso in cui il tersicoreo non risulti idoneo ad eventuale verifica artistica, in tale ipotesi, quale estrema ratio ed in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, il ballerino potrà essere adibito a prestazioni di comparsate o di mimo; in tal caso, al ballerino non potranno essere riconosciuti né inquadramenti categoriali superiori al 5° livello, né i compensi aggiuntivi previsti per le prestazioni di comparsa o di mimo.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.6):

Con riguardo alle prestazioni in sala, prevedere la 2^a eventuale prestazione per una durata massima di 2 (anziché di 2,5) ore.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.10):

Alla prima riga, prevedere che <<tra le due prestazioni, in sala od in scena, l'intervallo non potrà essere inferiore a un'ora.>>

Alla seconda riga, specificare il seguente concetto: <<in caso di prolungamento della prima prestazione, l'intervallo sarà conseguentemente ridotto in misura pari al prolungamento>>.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 2.8):

Aggiornare il compenso in misura pari ad €.350,00 relativamente alle prestazioni rese in corso di spettacoli per le scuole ed in misura non inferiore a detto ultimo importo relativamente alle prestazioni afferenti spettacoli con pubblico pagante.

(Intese circa "il Settore Tecnico")

INTESA PER INSERIRE IL SEGUENTE CONCETTO:

Ridurre a 3 ore la durata della prestazione in terzo turno e prevedere che la stessa potrà essere maturata da tutti i tecnici.

IMPEGNO A PRECISARE L'INTESA SULLA SEGUENTE MATERIA: la possibilità di "interscambio" tra i tecnici di laboratorio ed i tecnici di palcoscenico.

 (PER TECNICI DI PALCOSCENICO)  

  

IMPEGNO A PRECISARE L'INTESA SULLA SEGUENTE MATERIA: la possibilità di effettuare in via sperimentale (sino al 31.12.2004) la compensazione di pacchetti di otto ore di lavoro straordinario con giornate di riposo una domenica su tre.

INTESA PER MODIFICARE IL PUNTO 1.18):

Al personale che effettuerà la prestazione straordinaria notturna verrà riconosciuta una somma forfetaria pari ad euro 100,00 per la prestazione di durata pari o inferiore a 3 ore; tale somma sarà aumentata di euro 15,00 per ogni ulteriore mezzora, o frazione della stessa di attività prestata.

(PER TECNICI DEI LABORATORI)

IMPEGNO A PRECISARE LE INTESE SULLE SEGUENTI MATERIE:

- a) la possibilità di effettuare l'orario continuato;
- b) l'istituzione di una banca ore per il recupero dello straordinario effettuando nei mesi da aprile a giugno di ogni anno.

(CUSTODI)

Per quanto concerne i turni di lavoro dei custodi, sarà valutata la possibilità di una turnazione organizzata secondo una regolare rotazione effettuata tenendo conto della tutela riservata alle categorie dei disabili.

PARTE ECONOMICA

Indennità di disagio lavoro all'aperto.

Con effetto retroattivo, a far data dal Festival Areniano 2002, l'indennità di disagio lavoro all'aperto verrà riconosciuta ai tecnici di palcoscenico per il periodo compreso fra il giorno di inizio delle prestazioni in anfiteatro, e sino all'ultima prestazione al pubblico.

Con la stessa retroattività l'indennità di disagio lavoro all'aperto verrà riconosciuta agli addetti all'archivio musicale per il medesimo periodo riconosciuto all'Orchestra, ed agli addetti alla manutenzione per il medesimo periodo riconosciuto ai tecnici di palcoscenico.

Gli arretrati relativi all'anno 2002 e così pure quanto già maturato nel corrente anno 2003 e tuttavia non ancora corrisposto, saranno versati ai lavoratori in parola con il pagamento dello stipendio relativo al mese di agosto 2003.

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Rimane invariata come da precedenti accordi (c.f.r. integrativo del 1989 più integrativo del 1999).

**MANTENIMENTO DEL PREMIO INCENTIVANTE DELL'INTEGRATIVO 1999
CON LE SEGUENTI MODIFICHE**

CON DECORRENZA DAL 01/07/2003:

Manelli
Di M...
F...
...

Viene abolito l'importo equivalente al c.d. minimo garantito (ma, al riguardo, vedasi nuova EDR aziendale).

Viene mantenuto il premio incentivante, nella misura prevista dall'integrativo del 1999, premio che verrà erogato a partire dalla esecuzione delle seguenti prestazioni:

- dalla 14^a prestazione ordinaria e dalla 4^a recita per i professori d'orchestra di 1° e di 2° livello,
- dalla 20^a prestazione ordinaria e dalla 5^a recita per i professori d'orchestra di 3° livello, per parti reali e per primi ballerini,
- dalla 20^a prestazione ordinaria e dalla 6^a recita per i professori d'orchestra di 4° livello, per gli artisti del coro e per i tescicorei,
- dalla 18^a presenza giornaliera per i maestri collaboratori e per il personale tecnico amministrativo.

Con decorrenza dal 01/07/2003, inserimento nella sottostante (precisanda) EDR Aziendale di un importo pari ad un costo aziendale di 375.000.000 di vecchie lire nel corso del quadriennio:

l'importo in parola sarà suddiviso in parti uguali tra i 5 settori (orchestra, coro, ballo, tecnici ed amministrativi) e, quindi, nuovamente suddiviso in parti uguali tra i componenti di ciascun singolo settore, fatto salvo quanto segue:

- a) la quota dei tecnici verrà equamente distribuita tra coloro i quali lavorano in sartoria dell'Arena, tra coloro i quali fanno parte della squadra trasporti, tra i custodi dell'Arena e tra i magazzinieri;
- b) 1/3 della quota degli amministrativi sarà equamente suddivisa tra coloro i quali, appartenenti allo stesso settore, daranno la disponibilità alla Direzione di essere reperibili 24 ore su 24 compreso il giorno di riposo e sempre che la Direzione stessa comunichi loro il proprio interesse alla dichiaranda disponibilità;
- c) la quota di pertinenza del settore orchestrale è destinata a coprire le spese accessorie (ancie e corde) secondo i criteri che le OO.SS. e le RSU comunicheranno alla Direzione aziendale entro la fine del corrente mese.

Vengono istituiti i seguenti istituti:

(con decorrenza dal 01/07/2003)

- a) una NUOVA E.D.R. AZIENDALE

(con decorrenza retroattiva e, cioè, a far data dal 01/01/2003)

- b) un PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE.

a):

La NUOVA EDR AZIENDALE è quantificata come da contratto integrativo del 1989; in aggiunta a detta somma, per tutti i lavoratori verranno inseriti nella nuova EDR gli importi mensili corrispondenti agli ex minimi garantiti del premio incentivante dell'integrativo del 1999 (importi mensili x 11 / 12);

Mario U
Tina - A. D. P.

F. Lup. L.
All - on
B. Min

[Handwritten signature]

in ulteriore aggiunta a dette somme, verranno inseriti nella nuova EDR gli importi corrispondenti ad 1 prestazione ordinaria ed a 1 recita per i lavoratori dei complessi artistici, nonché gli importi corrispondenti a 3 prestazioni giornaliere per ciascun componente dell'area tecnica amministrativa (l'equivalente economico mensile della prestazione ordinaria e della recita per le componenti artistiche e l'equivalente economico mensile per le tre prestazioni giornaliere per i tecnici ed amministrativi verranno riconosciuti per 12 mensilità);

in ennesima aggiunta a dette somme, i lavoratori inquadrati nel settore tecnico e/o amministrativo percepiranno altresì € 15,00 mensili lordi (da inserire nella nuova EDR) per ciascun lavoratore ed a prescindere dal relativo livello di inquadramento;

quanto alla predetta nuova EDR, si precisa quanto segue:

- essa va applicata per 12 mensilità e non va riconosciuta ad alcun effetto contrattuale e/o di legge;
- essa viene applicata con la riduzione del 50% nei confronti del personale di nuova assunzione fino al raggiungimento di una anzianità di servizio di 6 mesi, anche se non continuativi;
- essa non trova applicazione nei confronti del personale a prestazione, al quale continueranno ad essere erogati gli importi attualmente in vigore;

b):

Il PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE corrisponderà ad un costo aziendale complessivo annuo pari ad € 759.000,00, così come parametrato nella allegata tabella (all.1);

si prevedono automaticamente due incrementi del premio in parola, sino ad un costo aziendale complessivo annuo pari ad € 1.150.000,00 per l'arco temporale 01.01.2004 - 31.12.2004 e sino ad un costo aziendale complessivo annuo pari ad € 1.340.000,00 per l'arco temporale 01.01.2005 - 31.12.2006 (entrambi, come da allegate tabelle di parametratura: all.2-3), se risulteranno eseguite tutte le serate di spettacolo (cartelloni dei Festival Areniani) che saranno messe in produzione nel periodo dal 09.07.2003 alla fine del Festival Areniano del 2006; si considereranno regolarmente eseguite le serate di spettacolo che, malgrado l'impegno delle masse artistiche e dei lavoratori tutti del Teatro, non potranno essere eseguite e/o completate a causa di eventi non dipendenti dalla volontà dei lavoratori (per esempio, eventi atmosferici o improvvisa indisponibilità dei Direttori o l'eventuale astensione dal lavoro avente ad oggetto materie non regolamentate dal presente contratto);

con riguardo alla citata condizione, si precisa che l'incremento del premio già maturato in un anno non potrà essere recuperato per la eventuale mancata maturazione dell'incremento stesso per l'anno successivo;

ulteriore disciplina del premio di efficienza aziendale (ivi compresi gli eventuali incrementi):

a) il premio diviene esigibile al 31.12. di ogni anno e, annualmente, verrà corrisposto al personale assunto a tempo indeterminato in tre tranches (le prime due delle quali costituiscono anticipazione) unitamente al pagamento delle buste paga di aprile, di ottobre e di dicembre di ogni anno;

nella busta paga di aprile sarà liquidata la quota del premio afferente il periodo 01.01-30.04, nella busta paga di ottobre sarà liquidata la quota del premio afferente il periodo 01.05-31.08 e nella busta paga di dicembre sarà liquidata la restante quota afferente il periodo 01.09-31.12 dello stesso anno;

b) per il personale "aggiunto", il premio verrà corrisposto al termine di ciascun rapporto di lavoro con gli stessi criteri di maturazione previsti per gli istituti di fine rapporto; il premio non verrà corrisposto a coloro che anticipano la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) il premio sarà riferito all'effettiva presenza al lavoro da parte del dipendente, e verrà altresì esteso ai sostituti dei Complessi artistici (Ballo, Coro ed Orchestra);

Manzillo

F. 2000 27.04

F. 2000 27.04
 13
 Ali

Caro Oj

- d) il premio non sarà liquidato nei periodi di permesso (con l'eccezione dei regolari permessi sindacali) nonché per qualsiasi tipo di assenza dal lavoro; vengono equiparati alla presenza al lavoro il periodo feriale, l'infortunio sul lavoro addebitabile a responsabilità datoriale (con rivalsa INAIL) ed il congedo obbligatorio per ragioni connesse allo stato di maternità;
- e) in ogni caso, il premio in parola non andrà ad incidere, per nessun effetto, nel computo di alcun altro istituto contrattuale e/o di legge;
- f) il premio non sarà applicato al personale a prestazione;
- g) quanto al premio maturando al 31.12.2003, il premio in parola sarà pagato come segue: con la busta paga del mese di agosto, verrà corrisposta la quota del premio afferente il periodo 01.01.03-30.04.03, con la busta paga del mese di ottobre verrà corrisposta la quota del premio afferente il periodo 01.05.03-31.08.03 e con la busta paga del mese di dicembre verrà corrisposta la quota del premio afferente il periodo 01.09.03-31.12.2003.

DECORRENZA – EFFICACIA - ABROGAZIONI

Le parti si danno reciprocamente atto che, sino ad oggi ed a far data dal 01.01.2003, hanno tacitamente convenuto di continuare ad applicare il contratto integrativo sottoscritto il 18.06.1999 ed i richiami alle precedenti intese in esso effettuati

Il presente contratto integrativo aziendale decorre dal 01.01.2003, salvo le diverse decorrenze indicate nelle sue singole parti.

Lo stesso avrà validità ed efficacia sino al 31.12.2006 e si intenderà tacitamente prorogato sino al raggiungimento di un nuovo accordo aziendale per la sua sostituzione; durante la sua vigenza, le parti contraenti si impegnano a far rispettare ai propri organi/rappresentanti ed ai dipendenti tutti del teatro le norme del presente contratto e ad impedire la violazione.

Fermo quanto ora precede, dopo il 31.12.2006 ciascuna delle parti potrà darne espressa disdetta con comunicazione scritta all'altra parte.

Durante la sua vigenza, le materie previste dal presente contratto – fatta salva l'ipotesi che le stesse vengano trattate in sede nazionale in occasione dello stipulando rinnovo del CCNL – non potranno essere oggetto di ricontrattazione aziendale nel corso dell'intera vigenza del presente contratto, pena la facoltà – in capo alla parte che subisce la relativa richiesta – di considerare quest'ultima quale immediata ed anticipata disdetta del contratto stesso; la tolleranza derivante dall'eventuale ritardo nell'esercizio di detta facoltà non comporterà tacita rinuncia al suo esercizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prosci
F.lli
Tr. s. P. l. s.
Marzulli
Quintucci
oligi
14

PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE PER L'ANNO 2003

IL SORINTENDENTE

Orso

AREE LIVELLI IMPORTO ANNUO

AREA ARTISTICA

1°	1.650,00
2°	1.490,00
3°	1.340,00
4°	1.220,00
5°	1.020,00
6°	850,00

AREA TECNICO/ AMMINISTRATIVA

FA	1.480,00
FB	1.270,00
1°	1.110,00
2	990,00
3A	940,00
3B	850,00
4°	740,00
5°	660,00
6°	530,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2004

AREE LIVELLI IMPORTO ANNUO

AREA ARTISTICA

1°	2.500,00
2°	2.260,00
3°	2.030,00
4°	1.850,00
5°	1.550,00
6°	1.290,00

AREA TECNICO/ AMMINISTRATIVA

FA	2.250,00
FB	1.930,00
1°	1.690,00
2	1.510,00
3A	1.430,00
3B	1.290,00
4°	1.120,00
5°	1.000,00
6°	800,00

[Handwritten signature]

F. de p. m.

Tram. D. G. M. Merullo

As.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMIO DI EFFICIENZA AZIENDALE PER CIASCUN ANNO 2005 E 2006

IL SOVRINTENDENTE

Elisabetta

AREE LIVELLI IMPORTO ANNUO

AREA ARTISTICA	
1°	2.920,00
2°	2.640,00
3°	2.370,00
4°	2.150,00
5°	1.800,00
6°	1.500,00
AREA TECNICO/ AMMINISTRATIVA	
FA	2.620,00
FB	2.250,00
1°	1.960,00
2	1.760,00
3A	1.660,00
3B	1.500,00
4°	1.310,00
5°	1.170,00
6°	930,00

F. M. P. M.
F. M. P. M.
M. M. M.

M. M. M. M.
M. M. M.

M. M. M.
M. M. M.

